



VADEMECUM

per la designazione dei componenti i Consigli di
disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
per il quadriennio 2013- 2017



VADEMECUM

per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
per il quadriennio 2013- 2017

Come noto il "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori" approvato dal CNAPPC con delibera del 16 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012, reca la formazione dei nuovi Consigli di Disciplina degli Ordini provinciali.

Tale regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137, a sua volta originato dall'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Con il presente "vademecum" s'intendono fornire alcuni suggerimenti tratti dalla lettura complessiva del Regolamento predetto, limitatamente ad alcuni aspetti obiettivi, nel rispetto dell'autonomia dell'Ordine e stante la competenza esclusiva di quest'ultimo in materia di formazione dei Consigli di Disciplina; rimane difatti salva l'autonomia dell'Ordine di determinarsi come meglio crede, senza entrare nel merito di questioni interpretative che non competono al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio di disciplina sarà composto da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri del corrispondente Consiglio dell'Ordine, e varierà secondo la medesima proporzione stabilita per i componenti del Consiglio dell'Ordine (art. 8 comma 2 DPR ed art. 2 comma 2 Regolamento CNAPPC).

Il consigli di disciplina territoriale resterà in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine (art. 8 comma 6 DPR), e quindi per il quadriennio 2013 – 2017.

Entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, dovranno essere presentate le candidature per la nomina a componente del Consiglio di disciplina (art. 4 comma 2 Regolamento CNAPPC).

Le candidature potranno essere presentate da iscritti all'Ordine, nonché da componenti esterni, non iscritti all'albo, qualora l'Ordine volesse esercitare tale facoltà.

Il Consiglio Nazionale ha predisposto un facsimile di domanda di partecipazione ed un facsimile di curriculum, sia per gli iscritti all'Ordine che per i componenti esterni, non iscritti all'albo, che si allegano al presente vademecum.

L'Ordine metterà a disposizione sul proprio sito Internet istituzionale solo i facsimili di domanda di partecipazione e di curriculum per gli iscritti all'Ordine (art. 4 comma 3 Regolamento CNAPPC), mentre per i componenti esterni, non iscritti all'albo, l'Ordine fornirà i rispettivi facsimili direttamente ai soggetti individuati, stante la scelta discrezionale che avverrà ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria (art. 4 comma 5 Regolamento CNAPPC).

Gli iscritti all'Ordine ed i componenti esterni, non iscritti all'albo, presenteranno la domanda ed il curriculum vitae in forma scritta presso la sede del Consiglio provinciale dell'Ordine al dipendente addetto all'ufficio protocollo, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità ex art.38 del DPR n.445/2000.

In base all'art. 8 del DPR 137/2012, il numero di domande di partecipazione, dovrà essere almeno pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà chiamato a designare; almeno due terzi di tali domande dovranno essere presentate da iscritti all'Ordine (art. 4 comma 7 Regolamento CNAPPC).

Il Consiglio dell'Ordine, nei trenta giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, e quindi entro sessanta giorni dal suo insediamento, dovrà individuare i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale (art. 4 comma 6 Regolamento CNAPPC); a tal fine l'Ordine dovrà motivare l'individuazione dei nominativi mediante una delibera consiliare, ove dovrà essere evidenziato l'avvenuto accertamento e valutazione dei requisiti individuati all'art. 4, commi da 2 a 5, del Regolamento CNAPPC, eventuali incompatibilità di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento CNAPPC e l'esame dei rispettivi curricula.

Il numero complessivo dei nominativi individuati dall'Ordine dovrà essere pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare (art. 4 comma 6 Regolamento CNAPPC); almeno due terzi di nominativi individuati dall'Ordine dovranno essere composti da iscritti all'Ordine (art. 4 comma 7 Regolamento CNAPPC).

La delibera consiliare di individuazione dei nominativi dovrà essere pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale (art. 4 comma 8 Regolamento CNAPPC).

Al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell'Ordine dovrà essere inviato, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità:

- la delibera consiliare di individuazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine;
- il curriculum vitae, protocollato presso l'Ordine, di tutti i soggetti individuati all'interno della delibera consiliare;
- copia del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori approvato dal CNAPPC con delibera del 16 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012;
- copia dell'art. 8 del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

Si suggerisce di allegare i due testi normativi sopradescritti stante la novità della nomina che il Presidente del Tribunale è chiamato ad effettuare; quest'ultimo dovrà difatti designare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina sulla base dei curricula professionali, e comunque in base alle regole individuate nei predetti testi di legge.

La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale verrà quindi comunicata agli uffici del Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

Si rammenta, infine, che, se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della Giustizia, sentito il CNAPPC, può disporre che un Consiglio di Disciplina abbia per circoscrizione disciplinare due o più province finitime o circoscrizione disciplinare a livello regionale, designandone la sede (art. 4 comma 12 Regolamento CNAPPC).

A supporto dei suggerimenti sopraindicati, che devono essere intesi solo come un contributo interpretativo, stante la competenza esclusiva in materia di ciascun Ordine Provinciale, si allegano i facsimili di domanda di partecipazione e di curriculum, sia per gli iscritti all'Ordine che per i componenti esterni, non iscritti all'albo, oltre a copia del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori"approvato dal CNAPPC con delibera del 16 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012, ed a copia dell'art. 8 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.